



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AMBIENTE

Determinazione N. 1519 / 2016

Responsabile del procedimento: PASTORE ANNAMARIA

Oggetto: NON ASSOGGETTAMENTO ALLA PROCEDURA DI VIA DEL PROGETTO PRESENTATO DALLA DITTA F.LLI LANDO S.P.A. RELATIVO AL TRASFERIMENTO ED AMPLIAMENTO DI GRANDE STRUTTURA DI VENDITA E TRASFORMAZIONE IN CENTRO COMMERCIALE IN COMUNE DI NOALE E CONTESTUALE CAMPAGNA MOBILE DI RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI COSTITUITI DAGLI INERTI DI DEMOLIZIONE.

Il dirigente

Visti:

- i. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, e, in particolare, l’articolo 107, che definisce le funzioni e le responsabilità della dirigenza;
- ii. il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi della Provincia di Venezia, ed in particolare gli artt. 24 e 25 che definiscono il ruolo, le funzioni e i compiti dei dirigenti approvato con delibera di giunta n. 230 del 29.12.2010;
- iii. la legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”;
- iv. l’art. 23, comma 1-ter, introdotto dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del d.l. 24 giugno 2014 n. 90, che ha stabilito che la Città metropolitana di Venezia subentra alla provincia omonima, con gli effetti successivi di cui all’articolo 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56, dalla data di insediamento del consiglio metropolitano, avvenuta il 31 agosto 2015;
- v. l’art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56 che:
 - al comma 16, tra l’altro, stabilisce che le Città metropolitane, subentrando alle Province omonime, ne esercitano le funzioni;
 - al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell’organizzazione dell’ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
 - al comma 50 stabilisce che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (D.lgs 18 agosto 2000, n. 267);

- vi. la legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19 “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali” ed in particolare l’art. 3 comma 2, che conferma in capo alla Città metropolitana di Venezia le funzioni non fondamentali confermate in capo alle province dall’art. 2;
- vii. lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016;
- viii. l’art. 29 comma 5 dello statuto della Città metropolitana di Venezia ai sensi del quale, nelle more dell’adeguamento alla disciplina di settore, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, i regolamenti, i piani e le forme di gestione dei servizi previste dalle vigenti norme”;

Visti:

- i. il titolo terzo della parte II del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii che disciplina la Valutazione d’Impatto Ambientale;
- ii. la legge regionale 26 marzo 1999 n.10 “Valutazione d’impatto Ambientale”.
- iii. la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 575 del 03.05.2013, con cui la Regione del Veneto ha confermato le deleghe alle province per quanto concerne la materia della V.I.A. per alcune tipologie progettuali di cui agli allegati III e IV della parte seconda del D.lgs n. 152/06 e ss.mm.ii.
- iv. l’art.22 della L.R. n. 4/2016 che prevede:
 - al comma 1, di far espletare alle commissioni VIA provinciali le proprie funzioni fino all’emanazione delle disposizioni attuative di cui all’art.21 della stessa e comunque non oltre 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge avvenuta in data 22 febbraio 2016;
 - al comma 2 di applicare le disposizioni di cui alla legge regionale 26 marzo 1999 n.10 alle procedure avviate in data antecedente alla data di entrata in vigore della legge n. 4/2016 o avviate nelle more degli adempimenti di cui all’art.21.
- v. la Deliberazione della Giunta provinciale n. 284/2009 mediante la quale si è proceduto alla nomina dei nove laureati esperti facenti parte della Commissione VIA provinciale, nonché il decreto della Presidente della Provincia di Venezia n° 9/2010, mediante il quale la Commissione VIA è stata formalmente istituita, nella sua intera composizione;
- vi. il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE, modificato con D.P.R. 12.03.2003, n. 120”;
- vii. la D.G.R.V. del 09 dicembre 2014 n. 2299 “Nuove disposizioni relative all’attuazione della direttiva comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. n. 357/1997. Guida metodologica per la valutazione d’incidenza. Procedure e modalità operative”;
- viii. l’art. 10 c. 3 del D.lgs n. 152/06 così come modificato dal D.lgs n. 128 del 29 giugno 2010 che prevede che la VIA e la VAS comprendano anche le procedure di valutazione d’incidenza di cui all’art. 5 del decreto n. 357 del 1997;

Vista l’istanza, acquisita agli atti con prot. n. 9157 del 04.02.2016 con cui la ditta F.lli Lando S.p.A., con sede legale in Padova, Via Enrico degli Scrovegni 1, chiede l’attivazione della procedura di verifica per la Valutazione d’Impatto Ambientale ai sensi dell’art. 20 del D.lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. per il trasferimento ed ampliamento grande struttura di vendita e contestuale trasformazione in centro commerciale dei settori alimentari e non alimentare in Comune di Noale

Vista la nota acquisita agli atti con prot. n. 15483 del 24.02.2016 con la quale la ditta ha integrato l’istanza di cui sopra con l’attività di campagna mobile temporanea per la frantumazione ed il recupero di inerti derivanti dalla demolizione degli edifici esistenti;

Constatato che:

- i. le tipologie progettuali di cui trattasi sono individuate in allegato IV alla parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, al punto 7 lettere b) e z.b) e che pertanto la Città metropolitana di Venezia è delegata all'espletamento della procedura di verifica di cui all'art. 20 del D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., ai sensi della DGRV 575/2013.
- ii. la Città metropolitana di Venezia ha pubblicato sul proprio sito web in data 26.02.2016 l'avviso di avvenuta trasmissione da parte del proponente del progetto e dello studio preliminare ambientale e la relativa documentazione;

Dato atto che:

- i. in data 03.02.2016 è stato effettuato un sopralluogo conoscitivo da parte del gruppo istruttorio della Commissione VIA dei luoghi ove sarà realizzato l'intervento;
- ii. con nota acquisita agli atti con prot. n. 10486 del 09.02.2016 il comune di Noale comunica di aver provveduto all'invio della documentazione progettuale all'indirizzo PEC del Comune di Salzano, attraverso il Portale Infocamere.
- iii. con nota prot. n. 19163 del 04.03.2016 sono pervenute da parte della ditta integrazioni agli elaborati progettuali e allo studio ambientale preliminare.
- iv. non sono pervenute osservazioni ai sensi dell'art. 20, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii;
- v. con nota acquisita agli atti con prot. n. 31846 del 13.04.2016 sono pervenute alcune valutazioni tecniche da parte di Arpav in merito all'inquinamento acustico e luminoso;
- vi. con nota acquisita agli atti con prot. n. 15833 del 24.02.2016 il SUAP del Comune di Noale ha trasmesso l'Autorizzazione paesaggistica n.8/2016 del 19.02.2016 relativa all'intervento in parola;
- vii. la documentazione fornita a seguito delle integrazioni è sufficiente per la valutazione della significatività degli impatti da parte della Commissione VIA;
- viii. nell'ambito della procedura di verifica di VIA è stata valutata positivamente la dichiarazione di non necessità della valutazione d'incidenza ambientale relativa all'intervento in parola ai sensi della DGRV n. 2299 del 09.12.2014;
- ix. la Commissione VIA nella seduta del 11.05.2016 ha espresso parere di non assoggettamento alla procedura di VIA, acquisito agli atti con protocollo n. 42627 del 16.05.2016;
- x. con numero di serie 01150252381829 del 29.01.2015 è stato assolto l'obbligo d'imposta di bollo pari a 16 € per il presente provvedimento ai sensi del DPR n. 642/1972, come modificato con la legge n. 147/2013;

Ritenuto di fare proprio il sopracitato parere che fa parte integrante della presente determinazione;

D E T E R M I N A

1. **Di non assoggettare** alla procedura di VIA di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii il progetto, così come rappresentato e descritto nella documentazione allegata all'istanza di verifica prot. 9157 del 04.02.2016 ed integrato con nota prot. n. del relativo al trasferimento ed ampliamento grande struttura di vendita e trasformazione in centro commerciale dei settori alimentari e non alimentare in Comune di Noale e contestuale campagna mobile di recupero di rifiuti non pericolosi costituiti dagli inerti di demolizione con le seguenti prescrizioni, per le motivazioni espresse nel parere della Commissione VIA prot. n. 42627 del 16.05.2016 che fa parte integrante della presente determinazione.
2. L'esclusione dalla procedura di V.I.A. è subordinata all'adempimento da parte della ditta delle prescrizioni di seguito riportate:
 - a. Una volta localizzate e definite le apparecchiature comportanti emissioni di rumore, disposte sulla sommità delle strutture edilizie, dovrà essere prodotta ad Arpav e alla Città metropolitana di Venezia una DPIA (Documentazione Previsionale di Impatto Acustico) contenente una valutazione dei livelli sonori prodotti verso i ricettori (indicando il tipo di macchine, le loro caratteristiche acustiche ed i relativi livelli di potenza), e le opere di mitigazione.

Durante la fase di cantierizzazione e della campagna mobile di frantumazione dei materiali derivanti dalle demolizioni e durante le demolizioni stesse dovranno essere monitorati i recettori sensibili e poste in atto tutte le opere necessarie a limitare le immissioni di rumore anche se oggetto di deroga temporanea dei limiti normativi.

Ad attività avviata (fase di esercizio) sia eseguita una campagna di misurazioni atta a verificare il rispetto dei limiti normativi. In caso di superamento dovranno essere adottati sistemi di mitigazione.

- b. Per quanto riguarda l'inquinamento luminoso, dovrà essere presentata una relazione nella quale sia esplicitato il procedimento di attribuzione della categoria illuminotecnica al parcheggio, e sia poi dimostrato il rispetto, mediante calcolo dei parametri illuminotecnici degli impianti che verranno utilizzati, dei valori riferiti alla classe individuata. Analogo procedimento dovrà essere adottato per eventuali altre zone esterne che dovessero essere illuminate (area di carico e scarico delle merci, strade di accesso e/o di transito mezzi, ecc.).
 - c. Si prescrive che durante le operazioni di frantumazione e del recupero degli inerti vengano messe in atto tutte le procedure necessarie ad evitare il sollevamento e la dispersione di polveri, tramite umidificazione con sistema di nebulizzazione dell'acqua e:
 - in caso di forte vento la messa in opera di barriere frangivento o alla sospensione delle operazioni;
 - la periodica ispezione dei piazzali per mantenerli in efficienza.
 - d. Le aree a verde siano mantenute in uno stato soddisfacente di cura e manutenzione.
3. Di non assoggettare a valutazione d'incidenza appropriata il progetto in parola relativo al trasferimento ed ampliamento grande struttura di vendita e trasformazione in centro commerciale dei settori alimentari e non alimentare in Comune di Noale e contestuale campagna mobile di recupero di rifiuti non pericolosi costituiti dagli inerti di demolizione.
 4. Ai sensi dell'art. 29 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii la mancata osservanza delle prescrizioni impartite e modifiche progettuali comporteranno l'applicazione delle sanzioni ivi previste.
 5. La presente determinazione potrà essere sospesa, modificata, e anche revocata in dipendenza dei riscontri delle attività di ispezione e controllo attribuite a questa Amministrazione dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.
 6. Il termine della conclusione del procedimento pari a 90 giorni dalla data di pubblicazione sul sito internet della Città Metropolitana di Venezia dell'avviso di deposito del progetto, al netto delle sospensioni previste per legge e fissato al 26.05.2016, risulta rispettato.
 7. Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione del presente decreto da parte della ditta interessata.
 8. Il presente provvedimento viene trasmesso alla ditta F.Ili Lando S.p.A. e trasmesso per conoscenza al Comune di Noale, al Comune di Salzano, alla Regione del Veneto - Unità Complessa V.I.A., al Dipartimento A.R.P.A.V. provinciale di Venezia.
 9. Il presente provvedimento, comprese le motivazioni, è reso pubblico mediante sintetico avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto così come previsto dall'art. 20 comma 7 del. D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. e pubblicato per intero sul sito internet della Città metropolitana di Venezia al seguente indirizzo: www.politicheambientali.cittametropolitana.ve.it.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento

IL DIRIGENTE
MASSIMO GATTOLIN

atto firmato digitalmente